ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI UDINE
33100 UDINE – Via Divisione Julia, 30
C.F. 8000 959 0300 - Tel. 0432 505020 Fax 0432 229109
segreteria@ordinefarmacistiud.it - ordinefarmacistiud@pec.fofi.it

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, DI N. UNA UNITÀ NELL'AREA DEI FUNZIONARI CON IL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI, DA INQUADRARE NEI RUOLI DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI UDINE

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "*Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120 "*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di*

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*» e «*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" ed, in particolare, l'articolo 32;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 "*Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 "*Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 "*Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 Luglio 2002, n. 148*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 "*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*" ed, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 "*Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 "*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 "*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della*

Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)";

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*" e, in particolare, l'articolo 50;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021 "*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5;

VISTA la circolare n. 1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica "*Chiarimenti in materia di Piattaforma unica del reclutamento (www.InPA.gov.it). Decreti-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79*";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 "*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 28-ter;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 "*Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it*";

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193 "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*", e, in particolare, l'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni centrali periodo 2019/2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, con particolare riguardo al nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree, alle famiglie professionali, agli ambiti professionali, alle competenze professionali caratterizzanti, agli specifici titoli di studio, alle abilitazioni, alle iscrizioni ad albi professionali, alle esperienze lavorative o professionali;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2022 – 2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 "*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 "*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*";

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*";

VISTO il Regolamento interno e di organizzazione dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Udine, adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 16/2022 del 24.10.2022;

VISTO il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine per il triennio 2026-2028, approvato con la deliberazione del

Consiglio Direttivo n. 3/2026 del 28.01.2026 e, in particolare, la dotazione organica dei ruoli non dirigenziali del personale e il Piano triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il verbale del Consiglio Direttivo del 14.11.2024 con il quale è stato affidato l'incarico di Presidente al Dott. Claudio Corradini D'Elia (come comunicato al Ministero della Salute con prot. 202400923 del 15.11.2024);

CONSIDERATO l'esito negativo delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 2025000819 del 15.12.2025;

CONSIDERATI gli obiettivi politico-istituzionali fissati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine;

RILEVATA la necessità di potenziare la struttura amministrativa dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine;

RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di n. una unità nell'Area dei Funzionari, del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, di cui n. 1 con il profilo di "Funzionario amministrativo" (coerente con mobilità);

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2026 del 22.05.2026 con la quale è stato approvato il presente bando di concorso;

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI UDINE
33100 UDINE – Via Divisione Julia, 30
C.F. 8000 959 0300 - Tel. 0432 505020 Fax 0432 229109
segreteria@ordinefarmacistiud.it - ordinefarmacistiud@pec.fofi.it

DETERMINA

Art. 1
Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo parziale (18 ore settimanali) e, indeterminato di n. una unità nell'Area dei Funzionari, con il profilo di "Funzionario Amministrativo", del vigente CCNL, del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, da inquadrare nei ruoli dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine, con sede in Udine, Via Divisione Julia n. 30 (di seguito anche solo "Ordine").
2. I profili professionali da ricoprire richiedono il possesso di competenze multidisciplinari e delle seguenti competenze tecnico/specialistiche, correlate alla natura dell'impiego, che saranno accertate nelle prove concorsuali:

a) conoscenza approfondita della normativa inerente al Servizio sanitario nazionale (SSN), con particolare riferimento alla disciplina delle professioni sanitarie;
b) conoscenza della normativa in materia di organizzazione e funzionamento degli Ordini delle professioni sanitarie;
c) adeguata competenza in materia di predisposizione e formazione di atti e provvedimenti contabili con relativa istruttoria;
d) conoscenza della normativa inerente la contabilità pubblica;
e) conoscenza della normativa in materia di formazione continua in medicina (ECM);
f) autonomia e abilità nella redazione di circolari e pareri in materia amministrativa;
g) predisposizione e redazione di atti e documenti in materia di procedure ad evidenza pubblica;
h) conoscenza della normativa in materia di procedimento amministrativo;
i) predisposizione e redazione di atti e documenti in materia di accesso ai documenti amministrativi;
j) conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali;
k) predisposizione e redazione di atti e documenti in materia di anticorruzione e trasparenza della pubblica amministrazione;
l) conoscenza degli applicativi più diffusi nel settore informatico.

3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., si applica:
- la riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve.

4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica le riserva dei posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze

armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. L'Ordine garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 27 del decreto legislativo n. 198 del 2006.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati, a pena di esclusione, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Stati Terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
   1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
   2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
   3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica che possono accedere all'impiego a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
b) uno tra i titoli di studio di seguito indicati:
   Laurea di primo livello (L) appartenente alla classe di laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), ovvero ogni altro titolo di studio equiparato ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 e dell'11 novembre 2011; Diploma di laurea (DL) rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario, Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza, ovvero in una qualunque delle classi di laurea di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente; Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L):

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell'economia, scienze in giurisprudenza, LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali scienze politiche ovvero in una qualunque delle classi di laurea di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

I candidati in possesso di titoli accademici, rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo, sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede previo parere conforme del Ministero dell'università e della ricerca. Tali candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca.

c) godimento dei diritti civili e politici;
d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo;
e) idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce, fatta salva la facoltà dell'Ordine di procedere a visita di controllo prima dell'accesso all'impiego, in base alla normativa vigente;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, fermo l'obbligo di indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego in caso contrario;
i) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, se tenuto;

2. I requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale ed attivo.
4. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.
5. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, da parte dell'Ordine, di disporre il successivo accertamento dei requisiti prescritti e di disporre altresì, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti stessi.

Art. 3
Presentazione delle domande: termini e modalità

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ .
2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ . Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.
3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. La presentazione della domanda determina l'accettazione da parte del candidato delle disposizioni del presente bando di concorso.
5. La mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
6. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ordine all'indirizzo PEC ordinefarmacistiud@pec.fofi.it in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati e alle informazioni indicate nella domanda di partecipazione.

Art. 4
Quota di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso, a pena di esclusione, è richiesto il versamento di una quota di partecipazione pari a euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sarà versato all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "InPA".
2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
3. La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata, in formato .pdf, alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5
Domanda di partecipazione

l. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e sotto la propria responsabilità, quanto appresso specificato, a pena di esclusione:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo PEC;
d) cittadinanza (*se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto*) e godimento dei diritti civili e politici (*i cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento*);
e) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
f) Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto ovvero Stato di appartenenza o provenienza (*in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione*);
g) adeguata conoscenza della lingua italiana (*solo per i cittadini stranieri*);

h) indirizzo di residenza o eventualmente, se diverso da quello di residenza, indirizzo di domicilio;
i) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti;
j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, se tenuto;
k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, fermo l'obbligo di indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego in caso contrario;
l) di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
m) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
n) di essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, con l'esatta denominazione del titolo, del voto riportato, della data del conseguimento e l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, nonché degli estremi dell'eventuale provvedimento di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione, indicare il titolo di studio posseduto o copia della domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001;
o) il possesso di eventuali titoli di cui all'art. 8 da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice;
p) di essere in possesso di eventuale diritto a riserva dei posti con l'indicazione della legge che prevede tale diritto;
q) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994;
r) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali;
s) la ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria, che deve essere allegata ai sensi dell'articolo 4;
t) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
u) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando;
v) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del presente bando.

2. I candidati con disabilità, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero aventi disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge n. 170 del 2010, devono indicare gli ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali in apposito spazio disponibile sul format elettronico. Tali necessità devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. Tale certificazione deve esplicitare le limitazioni che la disabilità o il disturbo determinano in funzione delle prove di concorso. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice. In ogni caso i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro in formato PDF.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ordinefarmacistiud@pec.fofi.it .
4. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104 del 1992, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva e sono ammessi alla prova scritta, sempre previa presentazione, con le suddette modalità, della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti e il grado di invalidità.
5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, dovranno effettuare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. In ogni caso i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato PDF.
6. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio

disponibile sul *format* elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato PDF.

7. I candidati che sono cittadini di Stati Terzi rispetto all'Unione europea devono allegare alla domanda di partecipazione la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

8. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda di partecipazione il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza o copia della domanda di riconoscimento del titolo presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

10. L'Ordine si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione, i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

13. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

14. Ogni comunicazione concernente la procedura concorsuale relativa al diario dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, compresa la valutazione dei titoli, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ .

Art. 6
Commissione esaminatrice

l. La Commissione esaminatrice (di seguito anche solo "commissione"), nominata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine, è costituita ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e resa pubblica sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo

2. Il Presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da meno di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi.

3. Nella prima riunione la commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.

4. I criteri e le modalità di valutazione di cui al comma 3 sono pubblicati sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ .

5. La commissione può essere integrata da componenti aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e delle competenze linguistiche, informatiche e digitali.

6. La commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

7. Ai componenti della commissione spetta il compenso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020.

Art. 7
Prova scritta

l. Le prove di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta, a carattere teorico-pratico verte sulle seguenti materie:

a) diritto farmaceutico;
b) normativa in materia di organizzazione e funzionamento delle Federazioni e degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie;
c) Ragioneria pubblica e contabilità di Stato anche con riferimento ai servizi amministrativo contabili dell'Amministrazione;
d) normativa in materia di protezione dei dati personali, anticorruzione e trasparenza;

3. La prova scritta può essere svolta alternativamente, a scelta della Commissione esaminatrice, secondo una delle seguenti modalità atte a verificare la completezza delle conoscenze professionali unitamente alla capacità di analisi e di sintesi dei candidati:

3.1 redazione di un elaborato o soluzione di quattro domande a risposta aperta, che non possono superare il numero di caratteri indicato dalla Commissione (spazi esclusi), pena l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. La durata della prova è di novanta minuti;

3.2 risoluzione, in sessanta minuti, di trenta quesiti con quattro risposte multiple predeterminate, di cui una sola esatta e valutata secondo i seguenti criteri:

a) risposta esatta 1;

b) risposta non data, errata o multipla 0.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.

5. Ai sensi della normativa vigente, la prova scritta, che può avere luogo anche presso sedi decentrate, si svolge mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.

6. Durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro in alcuna maniera, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione e con gli incaricati della vigilanza. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, testi, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, testi di legge, raccolte normative e vocabolari. Non è permesso altresì usare telefoni cellulari, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici. Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è immediatamente escluso dal concorso.

7. Eventuali e/o ulteriori indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento della prova sono comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Ordine.

8. Il diario della prova scritta con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della stessa è comunicato ai candidati sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo

https://ordinefarmacistiud.it/ , almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

9. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA" e sul sito dell'Ordine. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.

10. La mancata partecipazione alla prova scritta nel giorno fissato, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso, ferme restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

11. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

12. Per l'espletamento della prova scritta, l'Ordine potrà avvalersi dell'ausilio di società private specializzate nella selezione del personale.

Art. 8
Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della stessa e con la contestuale comunicazione del voto riportato dai candidati nella prova scritta, è pubblicato sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie oggetto della prova preselettiva e della prova scritta e sull'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; è previsto altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Materie di valutazione della prova orale saranno:

a) Diritto Farmaceutico
b) Ragioneria pubblica e contabilità dello Stato, servizi amministrativi e contabili dell'Amministrazione.
c) conoscenza della normativa in materia di formazione continua in medicina (ECM).
d) predisposizione e redazione di atti e documenti in materia di procedure ad evidenza pubblica.

3. Ai sensi della normativa vigente, la prova orale può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. La mancata partecipazione alla prova orale nella data e nell'ora stabilita, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del presente bando.
5. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
6. Al termine dello svolgimento di ciascuna seduta della prova orale, la commissione affigge l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel luogo in cui si è svolta la prova. L'elenco resta affisso fino al termine di ciascuna giornata.
7. L'esito della prova orale è comunicato immediatamente ai candidati sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ .

Art.9
Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, previa individuazione dei criteri, solo dopo lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 7 nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 20punti così divisi:
a) esperienza professionale maturata presso altre istituzioni e enti pubblici e privati del settore sanitario e farmaceutico, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o di lavoro autonomo, con l'indicazione del tipo di rapporto e della durata del medesimo, fino ad un massimo di 15 punti;
b) titoli accademici e di studio, ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), fino ad un massimo di 4 punti;
c) pubblicazioni solo se attinenti alle materie oggetto della prova scritta di cui all'articolo 7 del presente bando, fino ad un massimo di 1punti.
3. Per la valutazione dell'esperienza professionale, di cui al comma 2, lett. a), si applicano anche i seguenti princìpi: a) le frazioni di anno, successive al primo, sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) il punteggio per l'esperienza professionale di cui al comma 2 lett. a) viene attribuito in caso di almeno un anno di svolgimento continuativo; c) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al

candidato; d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
4. L'esito della valutazione dei titoli è comunicato ai candidati sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove.
5. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio conseguito dal candidato nella prova scritta e concorre al punteggio finale.
6. I titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
7. I titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura possono essere presentati in originale o copia autenticata oppure in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e devono essere allegati alla domanda di partecipazione di cui all'articolo 5.
8. Ai cittadini non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.
9. L'Ordine si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Art.10
Titoli di preferenza a parità di merito

1. I candidati che abbiano superato la prova scritta, entro e non oltre i successivi sette giorni dalla data di pubblicazione del relativo esito, devono trasmettere all'indirizzo PEC dell'Ordine ordinefarmacistiud@pec.fofi.it i documenti originali attestanti il possesso dei titoli di riserva, nonché di preferenza e precedenza a parità di merito, purché dichiarati nella domanda di partecipazione. Qualora i predetti titoli non vengano dichiarati nella domanda di partecipazione o pervengano all'Ordine oltre il termine sopra stabilito, non verranno presi in considerazione.
2. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lett. b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) minore età anagrafica.
5. I predetti titoli devono essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e devono, inoltre, essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti alla data di assunzione. In caso contrario non saranno tenuti in considerazione all'atto della formulazione della graduatoria finale.
6. Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
7. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di cui all'art. 10.

Art.11
Graduatoria

l. La graduatoria di merito è elaborata dalla commissione secondo i punteggi riportati da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale, costituito da un massimo 80punti, è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta (massimo 30 punti), nella prova orale (30 punti) e nella valutazione dei titoli (massimo 20 punti).
3. Sulla graduatoria di merito la commissione applica, successivamente, le precedenze e le preferenze di cui all'articolo 9.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, sono considerati idonei tutti i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore.
5. La graduatoria finale è formata dalla commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli ed è pubblicata contestualmente sul Portale "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nella sezione "Amministrazione trasparente- Bandi di concorso" sul sito dell'Ordine all'indirizzo https://ordinefarmacistiud.it/ in un'area ad accesso riservato ai partecipanti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. La graduatoria finale è approvata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine.
7. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale decorre il termine per eventuali impugnative.
8. Eventuali e/o ulteriori comunicazioni ai candidati sono effettuate mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA" e sul sito dell'Ordine.

Art.12
Costituzione del rapporto di lavoro

l. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale nei modi e nel termine di cui all'art. 10.
2. I vincitori del concorso sono assunti, in prova, presso la sede dell'Ordine, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione all'impiego prescritti dall'articolo 2, con la qualifica e il profilo di cui all'articolo 1.
3. I candidati dichiarati vincitori devono, a pena di decadenza, presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo le disposizioni del vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali nel termine stabilito nell'apposita convocazione ricevuta tramite PEC.
4. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando dovranno assumere servizio entro il termine indicato nella convocazione. I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dall'assunzione.
5. Dalla data di assunzione in servizio decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dal contratto collettivo del Comparto Funzioni Centrali, dalle disposizioni di legge e dalla normativa comunitaria vigente.
7. La definitività dell'assunzione è subordinata al compimento con esito favorevole del periodo di prova prescritto dalla normativa vigente.
8. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
9. Nel caso di rinuncia, di decadenza, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del candidato vincitore, l'Ordine procederà a convocare gli altri candidati idonei non vincitori secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 10, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

Art.13
Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale inPA.

Art.14
Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) si informano i candidati che i dati forniti sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati che saranno assunti il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura concorsuale. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di valutare la candidatura e, conseguentemente, l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di procedere all'eventuale assunzione.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine, Via Divisione Julia 30, 33100 Udine, Tel. 0432/505020, segreteria@ordinefarmacistiud.it – ordinefarmacistiud@pec.fofi.it.
4. Soggetti autorizzati al trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell'ambito della procedura medesima.
5. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
6. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento e dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, nell'ambito della procedura concorsuale, si renda necessario il trattamento di categorie particolari di dati personali, lo stesso sarà effettuato nel rispetto dell'art. 9, par. 2, lett. b) e g) del medesimo Regolamento, nonché degli artt. 2-sexies, comma 2, lett. dd), e 2-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
7. Il trattamento dei dati ricevuti o raccolti per le finalità di selezione del personale avrà durata pari alla durata del procedimento di selezione. Successivamente, i dati verranno rimossi dal sistema informatico utilizzato per le finalità di selezione e verranno esclusivamente conservati, senza alcun ulteriore trattamento, nell'archivio dell'Ordine conformemente alla disciplina archivistica e per le altre finalità previste dalla normativa vigente, compresa la difesa in giudizio.

8. I dati relativi alle persone successivamente assunte saranno trattati dall'Ordine per tutta la durata del rapporto di lavoro e per l'ulteriore periodo richiesto dalla normativa applicabile in materia lavoristica, archivistica, pensionistica e fiscale.
9. I dati forniti sono raccolti presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine ove si svolgeranno le procedure concorsuali per finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone autorizzate e preposte alle procedure di concorso.
10. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine, Via Divisione Julia 30, 33100 Udine, Tel. 0432 505020, segreteria@ordinefarmacistiud.it – ordinefarmacistiud@pec.fofi.it.
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati RPD dell'Ordine è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rpd_ordinifarmacisti@pec.fofi.it.
12. Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento notificandolo sulle pagine del proprio sito web e, qualora tecnicamente fattibile ed in caso di modifiche sostanziali al trattamento, inviando una notifica ai candidati attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Qualora le modifiche sostanziali interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso, se necessario.

Art.15
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo alla presente procedura concorsuale è il dott. Elvy Zappetti consigliere dell'Ordine, contattabile all'indirizzo di posta elettronica/telefono ordinefarmacistiud@pec.fofi.it / tel. 3896934819 - elvyzappetti@gmail.com .
2. Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo PEC: ordinefarmacistiud@pec.fofi.it .

Art.16
Disposizioni finali

l. L'Ordine si riserva la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici e, in particolare, alle disposizioni del decreto

legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 487 del 1994 e successive modificazioni, nonché a quelle del vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali.

3. Avverso il presente bando è proponibile il ricorso, in sede giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in via amministrativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva. Resta ferma la facoltà dell'Ordine di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'Ordine si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso.

Udine, 22.05.2026

Il Presidente
Dott. Claudio Corradini D'Elia